

SCHEMA DI CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO – (ALLEGATO “A”)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

Picenambiente Energia S.p.A., società di diritto italiano, con sede in San Benedetto del Tronto via Contrada Monte Renzo n° 25 iscritta al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno n° AP 178894 Partita Iva 01855670442, in persona del legale rappresentante Dott. Collina Leonardo di seguito denominata “**la Licenziante**”;

e
_____, società di diritto italiano, con sede in _____
via _____ n° _____ iscritta al Registro delle Imprese di
_____ n° _____ Partita Iva _____,
in persona del legale rappresentante Sig. _____
di seguito denominata “**la Licenziataria**”

e congiuntamente le “Parti”

Premesso che

- la Licenziante è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti su marchi:

domanda marchio n. _____ depositata in data
_____ in (paese) _____ n. concessione _____ in data
_____;

- la Licenziante è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza esclusiva dei sopraindicati diritti sul marchio di impresa per tutti i Comuni di cui meglio specificati nell’art. 2 e che a tale proposito ha espletato una procedura di indagine di mercato con Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un partner tecnico progetto “PicenAmbiente LUCE E GAS – L’Energia che fa bene al territorio del 25/05/2018 di seguito indicato semplicemente come “Avviso di indagine di mercato” e di cui si allega copia (Allegato “A”);

- la Licenziante si obbliga a coltivare le procedure di registrazione del marchio se allo stato di domanda e ad attivarsi per il mantenimento della privativa e per il suo rinnovo nei modi di legge.

- la Licenziataria è interessata ad ottenere, verso corrispettivo, licenza esclusiva sul marchio sopra descritto. Tale interesse si è manifestato con la presentazione in data _____ da parte della Licenziataria di valida offerta, di cui si allega copia (Allegato “B”), in risposta all’ Avviso di indagine di mercato. L’offerta presentata dalla Licenziataria è risultata, come riportato nella Comunicazione di Aggiudicazione del _____, di cui si allega copia (Allegato “C”), la più economicamente vantaggiosa determinando a suo favore l’aggiudicazione.

- L’ Avviso di Indagine di mercato sottoscritta dalla Licenziataria e allegato al presente contratto come allegato “A”, l’offerta presentata in data _____ dalla Licenziataria e allegata al presente contratto come allegato “B”, la Comunicazione di Aggiudicazione inviata alla Licenziataria del _____ e allegata al presente contratto come allegato “C” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto della licenza

2.1. Con il presente atto, la Licenziante conferisce alla Licenziataria, che accetta, licenza esclusiva dei seguenti diritti: Concessione in uso del proprio marchio “PicenAmbiente – L’Energia che fa bene al territorio” (di seguito indicato semplicemente come Marchio) per i seguenti prodotti / servizi: Vendita

contratti luce e gas per i seguenti Comuni serviti dalla Picenambiente S.p.A. e che hanno aderito al progetto, oggetto di Avviso di indagine di mercato.

Comune di.....;

Comune di.....;

Comune di.....;

2.2. La Licenziataria non ha facoltà di concedere sub-licenze sul Marchio.

3. Durata del contratto

3.1. La licenza avrà effetto dalla sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di anni 5(cinque). Tale contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 3 (tre) anni agli stessi patti e condizioni mediante stipula per scritto di espresso atto di rinnovo.

4. Corrispettivo per la licenza di marchio

4.1. Così come determinato in sede di aggiudicazione della procedura di Avviso di indagine di mercato e come riportato nella Comunicazione di Aggiudicazione del _____ di cui si allega copia (Allegato "C"), l'offerta economica presentata dalla Licenziataria (Allegato "B") è corrisposta a titolo di corrispettivo per quanto previsto dal presente contratto. Pertanto la Licenziataria corrisponderà alla Licenziante:

una royalty la cui entità è riportata nella tabella che segue, e che è parte integrante dell'offerta presentata in data _____ dalla Licenziataria (Allegato "B")

B) Royalties a favore della PicenAmbiente Energia S.p.A.:	€ IN CIFRE	€ IN LETTERE
Contratti annui utenza domestica:		
Num. di nuovi contratti annui utenza domestica:		
contratti luce	€	
contratti gas	€	
Kw venduti luce	€	
M3 venduti gas	€	
Contratti annui utenza imprese:		
Num. di nuovi contratti annui utenza imprese:		
contratti luce	€	
contratti gas	€	
Kw venduti luce	€	
M3 venduti gas	€	

La Licenziataria si obbliga alla tenuta di registri accurati e sufficientemente dettagliati per determinare facilmente le somme dovute. La Licenziataria permetterà in ogni momento ai rappresentanti autorizzati della Licenziante di esaminare tali registri, nonché i libri contabili e le fatture riguardanti la vendita dei Prodotti.

4.2. Le royalties saranno corrisposte con le seguenti modalità:

- le royalties verranno corrisposte con frequenza minima mensile, il primo dei quali decorrerà dal _____

Prima della scadenza convenuta la Licenziataria si impegna a trasmettere alla Licenziante un rendiconto esatto e completo e a versare le somme pattuite sul conto _____ entro 30 giorni data fattura fine mese della relativa fattura emessa dalla Licenziante.

5. Obblighi della licenziataria

5.1 La Licenziataria è tenuta al rispetto e al mantenimento per l'intera durata del presente contratto di tutti i requisiti tecnico-organizzativi e di tutte le proposte di convenienza per il cliente richiesti nell' Avviso di

indagine di mercato firmato e sottoscritto, ed elencati nell'offerta del progetto tecnico e alla voce C della tabella punteggio totale da attribuire (Allegato "B"). Tali requisiti tecnico-organizzativi e tutte le proposte di convenienza per il cliente sono stati oggetto di valutazione in base ai criteri adottati nella voce criteri di aggiudicazione del medesimo avviso di indagine di mercato ed hanno determinato l'aggiudicazione come da Comunicazione di Aggiudicazione del _____ (Allegato "C");

5.2. La Licenziataria è tenuta ad utilizzare il marchio in modo tale da non ledere fama, prestigio e immagine della Licenziante. In particolare la Licenziataria è tenuta a fornire i prodotti e a prestare i servizi contrassegnati dal Marchio impegnandosi a uniformare le proprie prestazioni alle caratteristiche sostanziali, tecniche e qualitative imposte dalla Licenziante affinché non ne derivi inganno proprio in quelle peculiarità dei prodotti o dei servizi giudicate essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

5.3. La Licenziante avrà cura di effettuare gli opportuni controlli circa le modalità d'uso e la conformità dell'uso stesso alle condizioni sopra specificate. Tale controllo riguarderà tutti gli aspetti relativi alle caratteristiche qualitative del prodotto/servizio e il rispetto degli obblighi assunti nella procedura di gara anche al fine di evitare la decadenza del marchio. La Licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Licenziante per facilitarle l'esercizio di tale diritto.

5.4. È vietato alla Licenziataria:

- di utilizzare i Marchi con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate con particolare riferimento all'obbligo del rispetto del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas vigente;
- al non mantenimento degli standard qualitativi dei prodotti/servizi già determinati nell'Avviso di indagine di mercato;

- di utilizzare il Marchio secondo modalità che ledano i diritti della Licenziante sul Marchio stesso e di eseguire azioni che possano in qualsiasi modo danneggiare la reputazione del Marchio e/o della società Licenziante, inclusi, senza alcuna limitazione, gli usi che potrebbero definirsi di cattivo gusto o illegali o il cui scopo o obiettivo sia quello di incoraggiare attività illecite, durante il periodo di validità della presente Licenza d'uso del Marchio o successivamente.

5.5. È vietato alla Licenziataria di depositare e/o utilizzare, marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai Marchi licenziati o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori.

5.6. La Licenziataria si impegna a commercializzare i prodotti o prestare i servizi nei territori della licenza così come elencati al punto 2 del presente contratto, obbligandosi a non svolgere una politica attiva di vendita/prestazioni (apertura di sportelli, stipulazione contratti, servizi accessori e/o di complemento ai contratti stipulati con il marchio oggetto di licenza, conferimento di mandati di agenzia o di rappresentanza) al di fuori dei territori elencati al punto 2 della provincia di Ascoli Piceno oggetto di licenza.

6. Obblighi della licenziante

6.1. La Licenziante si impegna a rinnovare il Marchio nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto.

6.2. La Licenziante, con riferimento al piano di comunicazione presentato, approva la campagna di comunicazione e/o pubblicità nei modi e nei termini previsti dal progetto, senza alcun onere e responsabilità di risultato. E' comunque fatto obbligo alla Licenziataria della presentazione dell'aggiornamento e/o revisione del piano annuale di comunicazione che sarà sottoposto a validazione da parte della Licenziante.

7. Controlli

7.1 La Licenziante avrà diritto di controllare o far controllare da un esperto contabile o tecnico di sua fiducia, i materiali e la documentazione fiscale e contabile relativa all'oggetto del Contratto e comunque idonea a consentire l'accertamento dell'ammontare delle royalties dovute.

7.2 Le modalità di controllo saranno concordate tra le parti in modo da non incidere sul regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza.

8. Cauzione

8.1 La Licenziante, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio, deve costituire a proprie spese idonea cauzione, a favore della Licenziante. Per tale cauzione opera quanto previsto all'art. 9 della lettera di invito\avviso, a cui si rimanda per espresso rinvio.

così come stabilito dall'articolo 7 della lettera di invito/avviso a cui si fa espresso riferimento.

8.2 La Licenziataria ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte della Licenziante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni. In caso di inottemperanza, l'importo non reintegrato, andrà addebitato alla Licenziataria nella prima emissione di fatturazione utile.

8.3 La mancata osservanza da parte della Licenziataria dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

8.4 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro sei mesi dalla scadenza del presente contratto non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

8.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo della Licenziataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

9. Penali

9.1 In caso di inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di licenza di marchio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati dalla Picenambiente Energia S.p.A, saranno applicate penalità in misura variabile, tra 100 e 5.000 (cento e cinquemila) euro, secondo quanto stabilito oltre.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

mancata erogazione alle utenze contrattualizzate di luce non dipendente da cause di forza maggiore;

mancata erogazione alle utenze contrattualizzate di gas non dipendente da cause di forza maggiore;

mancata esecuzione di uno o più servizi proposti alla voce A del progetto tecnico dell'offerta presentata in data _____ (Allegato "B"), come previsto e stabilito;

- mancata esecuzione dell'applicazione delle condizioni di convenienza per il cliente finale;

- mancato rispetto degli orari di apertura degli sportelli presenti su tutti i Comuni di cui al punto 2 del presente contratto come da turni previsti e stabiliti;

- mancata reperibilità telefonica;

- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio;

- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;

inerzia nei confronti di segnalazioni operate dalla Picenambiente Energia S.p.A. circa carenze e disfunzioni;

- in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

9.3 Per qualsiasi altra violazione del contratto di Licenza del Marchio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.

9.4 In ogni caso la Licenziataria avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni tramite pec nei termini di cui al punto successivo. Qualora non accettate la Licenziante provvederà ad applicare le sanzioni previste.

9.5 E' sempre a carico della Licenziataria, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

10. Procedure di contestazione e applicazione delle penali

10.1 In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, la Licenziante provvede a elevare formale contestazione a mezzo pec alla Licenziataria, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista.

10.2 La Licenziataria dovrà presentare le proprie controdeduzioni scritte a mezzo pec entro il termine assegnato dalla comunicazione, comunque non superiore a 15 giorni dal ricevimento della stessa.

10.3 Trascorso il termine di cui al punto precedente, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, la Licenziante provvede a comunicare alla Licenziataria la conferma definitiva della sanzione.

10.4 Qualora la Licenziataria non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, la Licenziante provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 8 costituito dalla Licenziataria, provvedendo a dare contestuale comunicazione alla stessa. La Licenziataria è quindi tenuta a reintegrare la cauzione delle somme prelevate con le modalità definite al medesimo articolo.

10.5 Il versamento dell'ammontare della penale da parte della Licenziataria o il suo prelievo da parte della Licenziante non esaurisce la responsabilità della Licenziante il quale sarà richiamata a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno della Licenziante medesima, o di un terzo.

10.6 L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto della Licenziante di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione e recesso del Contratto.

11. Per la risoluzione del contratto

11.1 In caso di inadempienze di particolare gravità, quando la Licenziataria non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, la Licenziante può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento della Licenza del Marchio.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

- a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- b) in caso di interruzione generale del servizio di erogazione di luce e/o gas alle utenze contrattualizzate per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo della Licenziataria;
- c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

11.2 La Licenziante, a mezzo di regolare diffida inviata tramite pec, è tenuta a concedere alla Licenziataria un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c) che comporti la risoluzione del contratto.

11.3 La Licenziataria ha massimo dieci giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare a mezzo pec le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a tre giorni.

11.4 Le conseguenze della risoluzione sono addebitate alla Licenziataria e la Licenziante attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

11.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo la Licenziante dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.

Comporta la risoluzione parziale del presente contratto di servizio l'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori quali:

- amento, diminuzione potenza;
- lettura contatore;
- voltura;
- vendita impianto solare termico domestico, caldaia a condensazione domestica, climatizzatore, fotovoltaico, scaldacqua a pompa di calore, climatizzatore monoblocco, scaldacqua a gas.

12. Risoluzione e risarcimento del danno

12.1. La Licenziante può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziataria di una comunicazione con Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, nella quale dichiara di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) se la Licenziataria non adempia all'obbligo di corrispondere i corrispettivi secondo gli importi e le scadenze di cui all'art. 4 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte del Licenziante;

b) se la Licenziataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

12.2 La Licenziataria può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, mediante l'invio alla Licenziante di una comunicazione con Raccomandata A/R a ricevuta di ritorno, nella quale dichiara di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) solo ed esclusivamente in caso di violazione degli obblighi di cui all'allegato 6 punto 1e la Licenziante

12.3 In caso di risoluzione anticipata, per inadempimento agli articoli 11 e 12, la PARTE inadempiente dovrà all'altra PARTE a titolo di danno e di lucro cessante una penale del 10% maturato a titolo di royalties in vigore del presente contratto fino al momento della risoluzione e comunque non inferiore a euro 50.000,00 (Cinquantamila/00).

13. Protezione del marchio

13.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso del Marchio.

13.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisca violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

13.3 Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno in parti uguali sui contraenti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo. In caso contrario, le relative spese graveranno esclusivamente sulla parte che agisce. Del pari alla parte che agisce andranno i benefici conseguenti alla controversia.

14. Garanzie

14.1. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del Marchio, la Licenziataria non potrà pretendere la restituzione neppure parziale dei compensi corrisposti, né le spese comunque sostenute in relazione al presente contratto, né il risarcimento dei danni subiti.

14.2. Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità dei titoli, la cessazione del contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

14.3. Le somme corrisposte a titolo di corrispettivo della presente licenza non dovranno essere restituite.

15. Cessazione del contratto

15.1 Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3.1, o in caso di risoluzione anticipata dovuta ad un inadempimento essenziale del presente Contratto da parte della Licenziataria, la Licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato dalla data di comunicazione.

16. Cessione del contratto

16.1 Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte.

17. Legge applicabile

17.1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

17.2. Le Parti riconoscono che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale.

18. Spese

18.1 Le spese eventuali di registrazione del presente atto sono a carico della Licenziataria, al cui carico sono pure tutti gli oneri connessi alla trascrizione del presente atto nei pubblici registri. La Licenziante, dal canto suo, si tiene a disposizione per l'espletamento delle formalità occorrenti.

19. Clausole finali

19.1. Qualsiasi modificazione od integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta.

19.2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

20. Arbitrato e norma di rinvio

20.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione e all'adempimento o inadempimento del presente contratto, dovrà essere obbligatoriamente ed esclusivamente deferita allo Sportello di Conciliazione della CCIAA di Ascoli Piceno, di cui agli artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 e ss.mm.ii, e ci cui all'articolo 2, comma 4, punto a), legge 580 del 1993.

Si allega al presente contratto, debitamente sottoscritti quali parti integranti e sostanziali:

- **Allegato "A"** Lettera di invito/Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di un partner tecnico progetto "PicenAmbiente LUCE E GAS – L'Energia che fa bene al territorio del 07/05/2018 sottoscritta dalla Licenziataria;
- **Allegato "B"** Offerta Licenziataria presentata in data _____;
- **Allegato "C"** Comunicazione di Aggiudicazione del _____ in cui è riportata l'aggiudicazione della procedura imkt 1/2018.

.....li,

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali di contratto di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui ai punti:

- 8 (Cauzione),
- 9 (Penali),
- 10 (Procedure di contestazione e applicazione delle penali),
- 11 (Per la risoluzione del contratto),
- 12 (Risoluzione e risarcimento del danno),
- 13 (Protezione del marchio),
- 14 (Garanzie),
- 20 (Arbitrato e norma di rinvio),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ..

LA LICENZIANTE

LA LICENZIATARIA

